## **DICHIARAZIONE VARIAZIONE IMU - TASI**

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.

Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2014 devono essere presentate entro il 30/6/2015 e le dichiarazioni per l'anno 2015 entro il 30/6/2016.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

## Quando deve essere presentata la dichiarazione:

- le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2014 doveva essere presentata la dichiarazione delle variazioni che sono intervenute per legge relativamente agli immobili per i quali dal 2013 non era più dovuta l'IMU es: cooperative edilizie a proprietà indivisa, beni merce, i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, unico immobile per militare, alloggio "ex casa coniugale". Tali dichiarazioni di cessazione IMU se effettuate, s'intendono d'ufficio, in quanto relative a fabbricati assoggettati al nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, dichiarazioni di inizio validità TASI; le stesse infatti dovevano riportare nel campo Annotazioni la dicitura "TASI 2014".

Pertanto chi non ha presentato la dichiarazione IMU dovrà presentare la dichiarazione TASI nei termini di legge e cioè entro il 30/6/2015.

## **NOVITA'**

Non sussiste obbligo dichiarativo TASI da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento per gli immobili in Ospitaletto, per i quali sono dovuti entrambi i tributi TASI e IMU. In tal senso, per le finalità di semplificazione degli adempimenti tributari si comprende anche il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali.

Non sono dovuti adempimenti dichiarativi TASI per le fattispecie tributarie, per le quali il tributo risulti nella misura inferiore o pari ad euro 12.00.

## Presentazione dei modelli di dichiarazione IMU e TASI

- consegnati direttamente all'ufficio Protocollo Via Mons. G. Rizzi, 24 che rilascerà apposita ricevuta
- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Ospitaletto Servizio Tributi- Via Mons. G. Rizzi, 24 25035 Ospitaletto, la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo: <a href="mailto:trasmessi">tributi@comune.ospitaletto.bs.it</a> indicando nell'oggetto del messaggio "dichiarazione IMU per l'anno 20.." e "dichiarazione TASI per l'anno 20.."; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner, allegando copia del documento d'identità del dichiarante;
- inviati tramite fax al n. 030/643374 allegando copia del documento d'identità del dichiarante